



COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO

Provincia di Perugia

ORIGINALE

ORDINANZA

N. 61 DEL 24-10-2020

**Oggetto: PROVVEDIMENTO DI DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA' A
SEGUITO DI INCENDIO DEL FABBRICATO ABITATIVO SITO IN
LOCALITA' PETTINO GIA' CASTIGLIONE, 12 DI PROPRIETA'
SIG.N.D.**

IL SINDACO

Premesso che in data 23/10/2020 si è verificato un incendio nel fabbricato di civile abitazione sito nel Comune di Campello sul Clitunno in località Pettino, in Via di Pettino Già Castiglione, 12, individuata in catasto al foglio 10 mappale n. 166 sub. 6 di proprietà Sig. Dominici Nando;

Dato atto che i VV.F. sono prontamente intervenuti per spegnere l'incendio originatosi dal camino presente nel locale cucina posto al piano terra, determinando il danneggiamento dell'intonaco all'intradosso del solaio di piano, diffidando verbalmente il sig. Dominici Daniele, figlio del proprietario, all'uso del locale sopracitato fino ad avvenuta verifica da parte di un tecnico per la valutazione della inagibilità dei locali coinvolti dall'incendio;

Visto il verbale pervenuto in data 23/10/2020 nota n. 7928 al protocollo di questo Ente dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Comando provinciale Vigili del Fuoco di Perugia dal quale si evince l'inagibilità dei locali interessati dall'incendio;

Ritenuto pertanto necessario, a seguito di quanto sopra riportato, operare con urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità inibendo formalmente l'utilizzo dei locali che a causa dell'incendio hanno perduto i requisiti di stabilità statica;

Rilevato che l'adozione della presente ordinanza è giustificata e legittima dal verificarsi di una situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell'eccezionalità (incendio) per cui si impone di provvedere con urgenza;

Visto il vigente regolamento edilizio Comunale;

Richiamato l'art. 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e privata o la sicurezza urbana, e che tali provvedimenti devono essere comunicati al prefetto anche a i fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

Dato atto che l'edificio interessato dall'incendio sopra descritto, attualmente inagibile, non può essere utilizzato, se non dopo l'esecuzione degli eventuali e necessari lavori di

riparazione e consolidamento strutturale i quali richiedono apposita progettazione da parte di professionisti abilitati e/o verifiche tecniche alle parti strutturali e a tutti gli impianti nessuno escluso con rilascio da parte di tecnici qualificati di idonee certificazioni di conformità degli stessi;

Considerato che anche le parti non interessate dall'incendio, prima di essere riutilizzate dovranno essere comunque verificate puntualmente e scrupolosamente da parte di professionisti esperti e con rilascio delle idonee certificazioni e dichiarazioni attestanti il ripristino della idoneità statica e conformità di tutti gli impianti;

- Visto l'art. 14 del Decreto lgs. 05 Febbraio 1997 n. 22;
- Visto l'art. 54, comma 4 del D.Lgs 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Codice Civile;

DICHIARA

L'inagibilità dei locali interessati dall'incendio del fabbricato di civile abitazione distinto in catasto fabbricati al foglio 10 mappale n. 166 sub. 6 sito in località Pettino, in Via di Pettino Già Castiglione, 12 di proprietà del Sig. Nando Dominici, inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate, come da verbale (data 23/10/2020 nota n. 7928) del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Comando provinciale Vigili del Fuoco di Perugia dal quale si evince l'inagibilità dei locali interessati dall'incendio;

ORDINA

- Ai proprietari e a chiunque, a qualunque titolo, occupi il fabbricato sito in località Pettino, in Via di Pettino Già Castiglione, 12 distinto in catasto al foglio 10 mappale n. 166 sub. 6, di non utilizzare i locali fino a quando non verranno ripristinate le normali condizioni di sicurezza e sino alla revoca della presente ordinanza;
- Il confinamento del fabbricato con apposizione di cartellonistica di sicurezza, in particolare modo verso la strada privata/pubblica, che avvisi dello stato di pericolo del fabbricato ed il contestuale divieto di accesso allo stesso;

DISPONE

- Che prima dell'utilizzo venga presentata apposita pratica edilizia e relativo progetto per la messa in sicurezza, se ritenuto necessario e/o venga depositata agli atti del Comune idonea documentazione tecnica a firma di professionisti qualificati attestante la piena conformità ed efficienza di tutti gli impianti (nessuno escluso) e l'idoneità statica della parte strutturale, nel pieno rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti;
- Che prima dell'eventuale riutilizzo della porzione dell'immobile non interessata direttamente dall'incendio venga depositata agli atti del Comune idonea documentazione tecnica a firma di professionisti qualificati attestante la piena conformità ed efficienza di tutti gli impianti (nessuno escluso) e l'idoneità statica della parte strutturale;
- Che l'ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e notificata ai proprietari dell'immobile in oggetto;

COMUNICA

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e seguenti della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Sindaco pro-tempore Sig. Maurizio Calisti.

AVVERTE

Che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n° 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30gg. dalla notificazione della presente ricorso gerarchico al Presidente della Giunta Regionale ovvero nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Legge 06.12.1971 n° 1034, così come modificata dalla Legge 205/2000) oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971 n° 1199).

La presente ordinanza viene trasmessa e pubblicata per quanto di competenza:

Al proprietario dell'immobile il Sig. Nando Dominici;

Alla stazione dei Carabinieri competente per territorio;

Mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Campello sul Clitunno;

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia;

Alla Prefettura della Provincia di Perugia;

Il Sindaco
Sig. Maurizio Calisti

